

ICI 2000

Aliquota ordinaria: 7 per mille

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA (per mille)	DETRAZIONI (in lire)
Alloggi adibiti ad abitazione principale e pertinenze assimilate	5	750.000 (a)(b)
Alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.	2 (c)	

ATTENZIONE: si precisa che nessun contribuente, con l'eccezione dell'ATC, del CIT e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di £. 750.000 annue.

(a) La detrazione per l'abitazione principale è elevata fino alla concorrenza dell'intero importo dell'imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il titolo all'elevazione della detrazione deve essere dimostrato dal contribuente con l'esibizione di idonea documentazione entro la prima scadenza di pagamento.

(b) A partire dall'anno 2000, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il titolare di diritto reale sulla abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.

Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina:

- che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale,
- limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle cat. C/2, C/6 e C/7,
- a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla abitazione stessa.

Alle pertinenze assimilate ad abitazione principale si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e la prevista detrazione si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'imposta dovuta sia per l'abitazione principale che per la pertinenza.

Spetta al contribuente comunicare per iscritto, su apposito modulo, all'ufficio tributi gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla denuncia di variazione. In sede di prima applicazione la comunicazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2000.

(c) L'applicazione della aliquota agevolata è condizionata alla presentazione, presso l'Ufficio

Tributi entro il mese di stipula, di copia del contratto di locazione già registrato.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

ACCONTO:

dal 1° al 30 giugno 2000, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso maturato nel primo semestre dell'anno.

SALDO:

dal 1° al 20 dicembre 2000, a saldo dell'importo per l'intero anno.

N.B.:

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con gli appositi moduli sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 748103 intestato a PROVINCIA DI TORINO – CON.RI.T. S.p.A. – Via dell'Arcivescovado n. 6 – 10121 TORINO presso gli sportelli CON.RI.T., gli uffici postali e gli sportelli bancari autorizzati (Banca C.R.T.)

DICHIARAZIONE I.C.I.:

* La dichiarazione I.C.I, limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 1999, deve essere presentata o spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune nel cui territorio è situato l'immobile.

* La dichiarazione deve essere presentata nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2000.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN COPIA PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE COMPLETA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:

entro la prima scadenza di pagamento

Per usufruire della detrazione per abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta, nel nucleo familiare residente deve essere compreso un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato 'persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità' ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con accertamento effettuato dall'A.S.L. a sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Il contribuente perciò deve esibire:

* Nel caso di invalido civile libretto di pensione INPS con codice INVCIV ovvero libretto di pensione del Ministero dell'Interno

* Nel caso di portatore di handicap con connotazione di gravità
certificato rilasciato dalla A.S.L. competente ai sensi della legge n. 104

* Nel caso di beneficiari di assegno di accompagnamento non ancora titolari di libretto di pensione
Certificato di riconoscimento dell'assegno rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili dell'ASL competente.